

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.27/P del 11.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 11.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 1.3.1985

- D.d.L. "Provvedimenti per la diffusione dell'informazione nelle scuole"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Conte, Abbati, Calvario, Lia, Troccoli

contrari:

di astensione: Rossi, Bellifemine, Bortone

Amey

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO: Legge regionale "Proroga all'anno scolastico 1984/85 delle disposizioni contenute nella L.R.25.II.1983,n.I6"; Riesame. (Atti Cons.n.423/A).

DECISIONE: La terza Commissione, nella seduta del 21.2.1985, a voti unanimi, esprime parere favorevole sulla Legge in oggetto specificata.

RELATORE: GIUSEPPE COLASANTO.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

e

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il Consiglio regionale, con atto deliberativo n.766 del 20 Dicembre 1984 approvava la Legge regionale " Proroga all'anno scolastico '84/85 delle disposizioni contenute nella L.R.25.II.1983,n.16" sulla quale il Commissario del Governo per il controllo sugli atti della Regione, chiedeva chiarimenti rilevando che "...la norma finanziaria di cui all'articolo 2, prevedendo la copertura degli oneri con riferimento al bilancio 1984 ormai scaduto, comporta la violazione del principio dell'annualità del bilancio".

La terza Commissione consiliare, nella seduta del 21 Febbraio 1985, riesaminato l'articolato così come richiesto dalla Commissariale suddetta, ha espresso parere favorevole all'unanimità, pertanto chiedo l'approvazione dei colleghi consiglieri.



RELATORE: GIUSEPPE COLASANTO.

GT

LEGGE REGIONALE:

Riesame della Legge regionale "Proroga all'anno scolastico 1984/85 delle disposizioni contenute nella L.R.25 Novembre 1983,n.I6".

ART. I

Le disposizioni contenute nella Legge regionale 25 Novembre 1983, n.I6, sono prorogate all'anno scolastico 1984/85.

ART. 2

All'onere finanziario riveniente dalla presente legge, ammontante a lire un miliardo, si fa fronte in termini di competenza e cassa con lo stanziamento del capitolo I003060 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985, approvato con legge regionale 12 Febbraio 1985,N.4.

dm